



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte di giustizia UE, sez. II, 11 settembre 2019, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
2. Corte di giustizia UE, grande sez., 10 settembre 2019, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. un., 10 settembre 2019, n. 22576, dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio dal T.a.r. per la Calabria, perché proposto oltre il limite della prima udienza di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010;
4. Cass. civ., sez. un., 10 settembre 2019, n. 22568, sull'eccesso di potere giurisdizionale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

5. C.g.a., sez. giurisdizionale, 12 settembre 2019, n. 615, sulla cancellazione di un ricorso duplicato informatico di altro ricorso;
6. Cons. Stato, Ad. plen., 3 settembre 2019, n. 9, sulla natura del procedimento di verifica del rispetto della quota d'obbligo di energia rinnovabile per gli impianti di energia non rinnovabile.

Normativa

7. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIRETTIVA 24 giugno 2019 Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli

35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019). (GU Serie Generale n. 213 del 11-09-2019).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, sentenza 11 settembre 2019, C – 46/18 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura \(AGEA\) e Regione Veneto.](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

“1) L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

2) L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento

principale, che prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo."

(2)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 10 settembre 2019, C – 94/18 – Nalini Chenchooliah contro Minister for Justice and Equality.](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

"L'articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola,

in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell'Unione all'epoca in cui quest'ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione, recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell'Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell'adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Le Sezioni unite dichiarano inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio dal T.a.r. per la Calabria, perché proposto oltre il limite della prima udienza di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 10 settembre 2019, n. 22576 – Pres. Tirelli, Est. Scarano.](#)

Le Sezioni unite precisano che: *“il giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione ex art. 71 d.lgs. n. 104 del 2010 senza manifestare alle parti l'intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010, né esternare dubbi sulla propria giurisdizione (indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata), né, ancora, precisare di volersi riservare ex art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3 secondo inciso, d.lgs. n. 104 del 2010 (v. Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8981).*

Si è al riguardo precisato che la medesima preclusione opera allorché il giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, alla prima udienza abbia manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato art. 73, comma 3 secondo inciso, d.lgs. n. 104 del 2010 riguardo alla domanda principale (v. Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8981). Si è in proposito ulteriormente precisato che, non risultando invero ostative le eventuali camere di consiglio su richieste cautelari anche allorquando venga emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito, la prima udienza entro cui ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 è consentito al giudice amministrativo, avanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione, che, fissata ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 104 del 2010, dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (v. Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2017, n. 11988).

(4)

Le Sezioni unite si pronunciano sull'eccesso di potere giurisdizionale su sentenza del C.g.a.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 10 settembre 2019, n. 22568 – Pres. Mammone, Est. Scarano.](#)

Le Sezioni unite precisano che: “l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111 Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo allorquando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia

autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (v. Cass. civ., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass. civ., sez. un., 9 aprile 2018, n. 8720; Cass. civ., sez. un., 9 aprile 2018, n. 8719. V. altresì Cass. civ., sez. un., 2 maggio 2018, n. 10440; Cass. civ., sez. un., 21 febbraio 2017, n. 4395; Cass. civ., 5 settembre 2013, n. 20360; Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9443).

Si è altresì precisato che non integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo la pronuncia, resa ai sensi dell'art. 122 c.p.a., di inefficacia del contratto seguito ad aggiudicazione definitivamente annullata e di subentro del ricorrente nel rapporto contrattuale, essendo tali statuizioni istituzionalmente riservate a quel giudice e precluse all'autorità amministrativa, né potendo configurarsi la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa in pretesi errori di valutazione dei relativi presupposti (v. Cass. civ., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437).

Vale al riguardo osservare come nella specie il giudice amministrativo d'appello abbia in realtà annullato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto de quo e dichiarato l'inefficacia del contratto conseguentemente stipulato dall'odierna ricorrente con la ASP di Catania in esplicazione dei poteri ad esso istituzionalmente riservati ex art. 122 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass. civ., sez. un., 18/10/2012, n. 17842). E che l'eventuale pretesa erroneità delle valutazioni relative all'esercizio di tale potere attiene invero alla concreta estrinsecazione della potestà giurisdizionale, rientrando pertanto nei relativi limiti interni (cfr. Cass. civ., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437).

In relazione a questioni simili, le sezioni unite sono intervenute anche con le ordinanze 10 settembre 2019, n. 22569, n. 22570 e n. 22571.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(5)

Il C.g.a. si pronuncia sulla cancellazione di un ricorso duplicato informatico di altro ricorso.

[C.g.a., sezione giurisdizionale, ordinanza cautelare 12 settembre 2019, n. 615 – Pres. De Nictolis, Est. Caleca.](#)

Ha chiarito il C.g.a. che un ricorso che sia il "clone informatico" di un ricorso già presentato è giuridicamente "inesistente" come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di impercettibili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l'ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale.

(6)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla natura del procedimento di verifica del rispetto della quota d'obbligo di energia rinnovabile per gli impianti di energia non rinnovabile.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 3 settembre 2019, n. 9 – Pres. Patroni Griffi, Est. Castriota Scanderbeg.](#)

Ha chiarito l'Alto Consesso che il Gestore dei servizi energetici (già Gestore della rete di trasmissione nazionale, secondo la denominazione contenuta nella legge istitutiva del 1999) è persona giuridica di diritto privato, essendo stato costituito nelle forme della società per azioni.

Tuttavia, le azioni della società sono integralmente riservate alla mano pubblica, stante la partecipazione totalitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze al capitale della società; inoltre, la società è sottoposta al potere di controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti, che si esercita ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, allegato all'atto costitutivo del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare le attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della società, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Da quanto detto appare chiaro che il Gestore dei servizi energetici rientri nel novero dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società di capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate – tra l'altro – alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico.

Nel caso oggetto di causa, ed ai limitati fini della soluzione del quesito rimesso alla decisione dell'Adunanza plenaria, va osservato che le funzioni svolte dal Gestore consistono in particolare nel verificare se gli importatori o i produttori di energia prodotta da fonti non rinnovabili abbiano o meno rispettato, in rapporto all'annualità chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente alla verifica, la cd. quota d'obbligo, e cioè l'obbligo legale di produrre e immettere in rete (ovvero di acquistare per il tramite dei cd. certificati verdi) una quota di energia prodotta da fonte rinnovabile.

Ora, poiché il suddetto obbligo è posto nel preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell'atmosfera e corrisponde al superiore interesse a verificarne la concreta osservanza da parte dello Stato (qui da intendersi sia come Stato-persona, in rapporto ai vincoli internazionali nascenti dalla firma del c.d. protocollo di Kyoto, sia come Stato-comunità in rappresentanza dell'interesse collettivo al miglioramento della qualità ambientale), ne viene che il compito di verifica affidato al GSE si risolve in una eminente funzione amministrativa di controllo sull'attività economica privata.

Come tale, siffatta attività si caratterizza per la sua significativa rilevanza pubblica, inquadrandosi nell'alveo dei controlli, espressamente previsti dalla Carta costituzionale (art. 41, 3 comma, Cost.), che i pubblici poteri esercitano sull'attività economica privata per assicurare che la stessa persegua gli specifici fini sociali previsti dalla legge. In tale contesto, l'adempimento della quota d'obbligo, riguardata dal versante dei soggetti obbligati, si atteggia alla stregua di una prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.) la cui previsione a livello di normazione primaria (art. 11 del d.lgs. n. 79/99) soddisfa il requisito costituzionale della riserva relativa di legge.

Ciò premesso in linea generale riguardo alla natura giuridica del soggetto agente e della funzione amministrativa affidata in concreto alle sue cure, va ricordato che in base al principio di legalità (e dei suoi corollari in punto di tipicità e nominatività degli atti amministrativi a contenuto provvedimentale) un soggetto, anche privato, può emanare provvedimenti amministrativi solo nei casi previsti dalla legge, pacifico essendo (in base all'

art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/1990) che i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative debbano assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, e quindi in primis quello all'osservanza della legalità dell'azione amministrativa.

Nel caso in esame, ad assicurare il rispetto dei richiamati principi della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte nonché di funzioni amministrative esercitate da soggetti privati, soccorre in via prioritaria ed assorbente la previsione legislativa di cui al richiamato art. 11 d.lgs. n. 79/99, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame.

E' tale legge che individua i soggetti obbligati (importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili) all'adempimento della quota d'obbligo e che costituisce la fonte dell'obbligo giuridico di natura patrimoniale loro imposto.

E' la stessa legge che affida (art. 11, comma 5) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (corrispondente all'odierno Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente, il compito di dettare direttive per la concreta attuazione della previsione legislativa inerente alla quota d'obbligo.

In piena aderenza alla descritta fonte giuridica di rango primario, è stata quindi introdotta, in via di normazione secondaria, una dettagliata disciplina delle modalità di esercizio di tale controllo, attraverso un vero e proprio procedimento amministrativo, affidato al titolare del potere di controllo (appunto il GSE, che – come detto - rinviene detto potere nella legge istitutiva e nello statuto sociale), procedimento che si articola nelle sue fasi salienti della iniziativa, della istruttoria e della determinazione conclusiva. Nessun dubbio, pertanto, che la fonte del potere esercitato dal GSE abbia una solida base normativa, che giova qui richiamare nei tratti essenziali.

La legge (art. 11, commi 1, 2, e 3, del d. lgs. n. 79 del 1999) obbliga i produttori e gli importatori di energia derivante da fonti non rinnovabili ad immettere nel sistema una quota d'obbligo di energia di fonti rinnovabili o ad acquistare certificati verdi corrispondenti a tale quota.

La stessa legge (art. 11 comma 5) demanda all'autorità governativa l'adozione delle direttive per la sua attuazione. Tali direttive sono state emanate dapprima con il d.m. 11 novembre 1999: ai sensi dell'art. 3 di tale d.m., che disciplina le modalità di quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo, i produttori trasmettono un'autocertificazione, riferita all'anno precedente, attestante le importazioni e produzioni di energia non rinnovabile. L'art. 7 delinea la procedura per la "verifica annuale di adempimento all'obbligo", precisando che: entro il 31 marzo di ciascun anno i produttori trasmettono al Gestore "certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti, in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro [...]" (comma 1); il Gestore, "sulla base dell'autocertificazione [...] ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo [...] ed annulla i certificati relativi" (comma 2); l'esito della verifica deve essere "notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno"; la verifica "si intende positiva" se l'energia da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi "uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto"; nel caso di esito negativo, il produttore è tenuto a compensare entro trenta giorni "la differenza evidenziata dalla verifica" (tramite acquisto e invio al Gestore di eventuali certificati verdi in esubero relativi all'anno precedente o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal gestore); in caso di mancato adempimento, il Gestore segnala la circostanza all'Aeeg, che diffida l'obbligato all'ottemperanza.

Successivamente, le direttive attuative sono state aggiornate dal d.m. 24 ottobre 2005 (adottato in attuazione dell'art. 20, co. 8, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e a far tempo dal novembre 2006) ed il d.m. del 1999 è stato abrogato con salvezza degli "effetti dispiegati" e dei "diritti acquisiti".

Tale ultimo decreto conferma il meccanismo dell'autocertificazione (art. 3) e della verifica annuale (art. 7), prevedendo altresì (art. 7, comma 4) la segnalazione dell'eventuale inottemperanza all'Autorità per l'energia

elettrica “ai fini dell’applicazione delle sanzioni” contemplate dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 387/03 cit. a partire dal 2004.

Il suddetto art. 4, al comma 3, prevede in particolare che “i soggetti che omettono di presentare l’autocertificazione [...] sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell’anno precedente”; inoltre, l’art. 7, comma. 5, del nuovo decreto introduce a carico del Gestore l’obbligo di comunicare ai Ministeri competenti i soggetti inadempienti e l’entità degli inadempimenti ai fini dell’eventuale adozione di “idonee iniziative che tengano conto dell’entità complessiva delle inadempienze, della congruità delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto”.

Va soggiunto, per completezza, che anche il d.m. 24 ottobre 2005 è stato successivamente abrogato e sostituito dal d.m. 18 dicembre 2008, il cui articolo 13 conferma, peraltro, nei suoi tratti distintivi, la disciplina in materia di verifica annuale di adempimento dell’obbligo già dettata dall’articolo 7 del citato d.m. del 2005.

Le disposizioni appena richiamate delineano nel loro complesso un quadro regolatorio nel cui alveo si svolge dunque da parte del GSE un’attività implicante l’esercizio procedimentalizzato di eminenti funzioni amministrative di controllo.

Da tale schema procedimentale emerge infatti che rispetto all’adempimento, da parte dei produttori ed importatori di energia, dell’obbligo di che trattasi, le funzioni di controllo sono riservate in via esclusiva al GSE e che l’esito negativo di detto controllo comporta, tra l’altro, l’effetto di attribuire alla società obbligata la qualifica di soggetto inadempiente, con ogni ulteriore conseguenza sul piano della successiva ingiunzione di pagamento nonché dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità di settore, salvi gli effetti delle comunicazioni ai Ministri competenti per ogni altro eventuale ulteriore provvedimento.

Orbene, alla luce di quanto detto, ritiene l'Adunanza plenaria, che il potere del GSE di accertare unilateralmente e definitivamente (in via amministrativa) lo stato (eventuale) di inadempienza degli operatori economici rispetto al ridetto obbligo di legge non possa che manifestarsi attraverso la forma ed i contenuti propri dell'attività provvedimentale.

Il suddetto potere si iscrive in un rapporto di naturale asimmetria fra le parti, ben rappresentato dalla tradizionale endiadi potestà-soggezione, propria dei rapporti di diritto amministrativo qualificati dalla autoritività dell'azione del soggetto agente.

Ritiene pertanto l'Adunanza plenaria che, più che sulla forma procedimentalizzata, nei modi dianzi divisati, di esercizio dei poteri amministrativi di controllo in capo al GSE (non incompatibile ex se con la individuazione di posizioni di diritto soggettivo dei soggetti privati coinvolti) a far propendere per la connotazione autoritativa degli atti di accertamento negativo adottati dal GSE nell'ambito del procedimento di verifica di che trattasi deponga la natura di quei poteri, estranea al paradigma dell'atto paritetico di mero accertamento ove si risolva nel produrre, con effetto costitutivo, un nuovo status a carico dell'operatore economico (quello appunto, di soggetto inadempiente), suscettibile di rilevare ex se ai fini della applicazione di ulteriori provvedimenti a carattere sanzionatorio.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(7)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIRETTIVA 24 giugno 2019

Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019). (GU Serie Generale n. 213 del 11-09-2019).